

Pubblicato il 12/07/2024

**N. 03151/2024 REG.PROV.CAU.**  
**N. 02897/2024 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2897 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Guastella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della nota del 30 gennaio 2024 del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il personale militare- con il quale si dichiara la non idoneità all'arruolamento in qualità di VFI, inerente il 1° bando di reclutamento nell'Esercito di 6.200 Volontari in ferma Prefissata iniziale;

M\_D AB05933 REG2024 0462742 07-08-2024

- nonché di tutti gli atti presupposti e/o comunque consequenziali e/o connessi al provvedimento impugnato;

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.6.2024:

per l'annullamento

- della Graduatoria di merito, pubblicata sul portale InPA, in data 17 maggio 2024, relativa al 1° blocco 2024, dei VFI dell'Esercito per incarico principale, relativamente al Bando di reclutamento, per il 2024, di 6200 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M\_D AB05933 REG2023 0602854 del 16 ottobre 2023;

- nonché dell'accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali al proseguimento delle prove previste dalla selezione e/o ad essere ammesso (anche) con riserva al 1° blocco, ovvero in via subordinata essere inserito nel 2° blocco.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale è stato dichiarato INIDONEO dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici con atto in data 30.1.2024, con la seguente diagnosi: *“non idoneo all'arruolamento quale VFI ai sensi del codice 60 della direttiva tecnica per l'applicazione delle imperfezioni ed infermità” (GURI 131 del 09/06/2014), a causa di: “-OMISSIS-”;*

Considerato che, con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 3.6.2024 e notificato a un controinteressato, il ricorrente ha ritualmente impugnato la graduatoria finale di merito del concorso de quo nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il proprio nominativo neanche con “riserva”;

Visto l'esito della verifica disposta dal Collegio con la precedente ordinanza del 4.4.2024 n. 6489 con la quale è stata nominata, quale organismo verificatore, la Commissione Medica Interforze di 2<sup>a</sup> Istanza di Roma che, con la relazione depositata in data 19 aprile 2024, è pervenuta alla seguente conclusione: *“in considerazione di quanto riscontrato agli atti, in particolare da quanto emerge alla visita specialistica eseguita presso il Policlinico militare di Roma, è possibile assegnare al ricorrente la fascia A della caratteristica somatica funzionale AC e precisamente il coefficiente 2 come previsto dal DM 4/6/2014. Pertanto, la Commissione ritiene il ricorrente idoneo al proseguimento del concorso”*;

Ritenuto che, alla luce di ciò, possa ritenersi integrato il “*fumus*” ai fini del possibile accoglimento del ricorso nel merito e che debba, pertanto, essere accolta la domanda cautelare proposta ammettendo con riserva il ricorrente al completamento dell'iter concorsuale e, in caso di positivo esito di esso, al successivo corso formativo;

Ritenuto, nel contempo, che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quelli per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 20 (venti), decorrente dalla data della

comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto necessario, altresì, ordinare all'Amministrazione di indicare - nel termine di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza - il punteggio attribuito alla ricorrente all'esito del superamento di tutte le prove del concorso e della valutazione dei titoli e il suo collocamento all'interno della graduatoria impugnata;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 25 settembre 2024, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- in accoglimento della domanda cautelare proposta, ammette con riserva il ricorrente al completamento dell'iter concorsuale e, in caso di esito positivo, al successivo corso formativo;
- dispone l'integrazione del contraddittorio "per pubblici proclami" nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- ordina all'Amministrazione di provvedere al deposito di nota contenente il punteggio che sarà attribuito al ricorrente all'esito del superamento dell'iter concorsuale e il suo collocamento all'interno della graduatoria impugnata;
- fissa, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 25 settembre 2024, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Claudio Vallorani**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

M\_D AB05933 REG2024 0462742 07-08-2024